



Sent. n.466/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella	Presidente
Dott. Massimo Balestieri	Consigliere
Dott. Giuseppe Di Benedetto	Consigliere, rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80193**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale del Lazio nei confronti di

- sig.ra SIMEONE Marina, Cod. Fisc.
SMNMRN72R71F224C, nata a Minturno (LT) il
31.10.1972, già residente in Roma alla via
Cavalese n. 28 e successivamente in Formia via

Appia Napoli snc, in proprio e nella qualità di liquidatore della società DOMUS AUREA I Srl semplificata in liquidazione, con sede in Roma alla via Cavalese n. 28 - int. 1 -, intestataria della P. IVA 13197871000 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo Risi (C.F. RSICRL68M13D667A) e Marilena Martini (C.F. MRTMLN73A65H443P) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Aquino, alla Via Giovenale n. 31 PEC: risimartini@pec.avvocraticassino.it;

- la società DOMUS AUREA I Srl semplificata in liquidazione, intestataria della P. IVA 13197871000, con sede in Roma alla via Cavalese n. 28 - int. 1 -, quale gestore della struttura Guest house o Affittacamere AI SENATORI, sita in Roma alla Via Caio Mario nr. 8, in persona del liquidatore SIMEONE Marina, Cod. Fisc. SMNMRN72R71F224C, nata a Minturno (LT) il 31.10.1972, già residente in Roma alla via Cavalese n. 28 - int. 1 - e successivamente in Formia via Appia Napoli snc;
- il sig. AVELLINI Gianfranco, cod. Fisc. VLLGFR57M16H501F, nato a Roma il 16.08.1957 ed

ivi residente alla via Cassia nr. 595/A - int. 2 -, in proprio e nella qualità di titolare della ditta Individuale "AVELLINI GIANFRANCO ALESSANDRO DOMUS di Gianfranco AVELLINI" con sede in Roma via Caio Mario 8, Partita IVA 15235631007, rappresentato e difeso dall'avv. Amedeo Tosti (C.F. TSTMDA76C12H501P) con studio in Roma viale di Villa Massimo 21 ove elettivamente è domiciliato - PEC amedeotosti@ordineavvocatiroma.org ;

- la ditta individuale "AVELLINI GIANFRANCO ALESSANDRO DOMUS di Gianfranco AVELLINI" con sede in Roma via Caio Mario 8, Partita IVA 15235631007, in persona del legale rappresentante sig. AVELLINI Gianfranco, cod. Fisc. VLLGFR57M16H501F, nato a Roma il 16.08.1957 ed ivi residente alla via Cassia nr. 595/A - int. 2 -, rappresentato e difeso dall'avv. Amedeo Tosti (C.F. TSTMDA76C12H501P) con studio in Roma viale di Villa Massimo 21 ove elettivamente è domiciliato - PEC: amedeotosti@ordineavvocatiroma.org ;

con l'intervento *ad adiuvandum* di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato

e difeso, dall'avvocato Enrico Maggiore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura capitolina, via Tempio di Giove, n. 21, pec enrico.maggiore@pec.comune.roma.it;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 12 marzo 2024, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Alessandra Pradisi, il relatore Consigliere Giuseppe Di Benedetto, il Vice Proc. Gen. Maria Teresa D'Urso, in rappresentanza della Procura regionale attrice, non intervenuto l'avv. Barbara Battistelli su delega dell'Avv. Enrico Maggiore per l'interveniente Roma Capitale, l'avv. Marilena Martini per la convenuta Simeone Marina, e l'avv. Amedeo Tosti per il convenuto Avellini Gianfranco e per la ditta individuale "AVELLINI GIANFRANCO ALESSANDRO DOMUS di Gianfranco AVELLINI", non costituita in giudizio la società DOMUS AUREA I Srl.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato agli odierni convenuti, la Procura regionale del Lazio ha

convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione

- la sig.ra SIMEONE Marina, in proprio e nella qualità di liquidatore della società DOMUS AUREA I Srl semplificata in liquidazione,
- la società DOMUS AUREA I Srl semplificata in liquidazione, quale gestore della struttura Guest house o Affittacamere AI SENATORI,
- il sig. AVELLINI Gianfranco, in proprio e nella qualità di titolare della ditta Individuale "AVELLINI GIANFRANCO ALESSANDRO DOMUS di Gianfranco AVELLINI";
- la ditta individuale "AVELLINI GIANFRANCO ALESSANDRO DOMUS di Gianfranco AVELLINI",

per sentirli condannare in solido al pagamento in favore del Comune di Roma per le causali, i periodi e l'importo di euro 5.138,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale cagionato alle finanze comunali per effetto dell'omesso riversamento delle somme incassate a titolo di contributo di soggiorno.

In via meramente subordinata, ove si dovesse dubitare della qualifica di agente contabile per

effetto della novella normativa di cui al DL 34/2020, come interpretata dalla L. 215/2022, la Procura ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 quinquies del d.l. 21.10.2021 n. 146, convertito in l. 17.12.2021 n. 215, trattandosi di norma con valenza innovativa e non interpretativa, per violazione degli artt. 3 e 102 Cost.

A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:

a. con atto di denuncia trasmesso a mezzo PEC, il Direttore della Direzione Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali presso il Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale, con nota nr. QB1128974 datata 17 dicembre 2019, segnalava, ai sensi degli artt. 51 e ss. c.g.c., un elenco di soggetti esercenti attività ricettiva che avevano omezzo di dichiarare le presenze degli ospiti e di riversare al comune la tassa di soggiorno riscossa da clienti occasionali;

b. in tale elenco, veniva segnalata anche tale Gianfranco AVELLINI, in qualità di gestore della

struttura ricettiva affittacamere, denominata AI SENATORI, sita in Roma alla Via Caio Mario nr. 8;

c. a riscontro di specifica richiesta istruttoria, il citato Ufficio con nota del 21/04/2020, specificava che il legale rappresentante della DOMUS AUREA I Srl semplificata, con sede legale in Roma alla Via Cavalese nr. 28, intestataria del Codice Fiscale/Partita Iva 13197871000, è la signora Marina SIMEONE, e che la suddetta società era gestore della Guest house o Affittacamere AI SENATORI, sita in Roma alla Via Caio Mario nr. 8;

d. l'attività di gestione della struttura recettiva aveva preso avvio con la presentazione della SCIA di avvio attività in data 24/02/2015. Successivamente, in data 01/08/2019 era stata presentata SCIA di subentro da parte del nuovo gestore, che risulta essere la Ditta Individuale "DOMUS di Gianfranco AVELLINI", con sede in Roma via Caio Mario 8, Partita IVA 15235631007 di cui è titolare e legale rappresentante Avellini Gianfranco, giusto contratto di cessione di ramo d'azienda del 30/04/2019.

Roma Capitale, infine, evidenziava che a riscontro di una richiesta effettuata alla Guardia di Finanza,

1° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma, nell'ambito del procedimento penale n. 7484/2019 RGNR acceso presso la locale Procura della Repubblica, aveva inviato i seguenti dati, scaturiti dalle verifiche eseguite dal proprio ufficio, in ordine alla situazione dei pagamenti della tassa di soggiorno della struttura ricettiva in argomento:

- Annualità 2015: Regolare, sia comunicazioni che versamento;
- Annualità 2016: I trimestre, regolare nelle comunicazioni e versamenti; , II e IV Trimestre omesse comunicazioni e omessi riversamenti; III Trimestre comunicazione effettuata ma versamento omesso;
- Annualità 2017: I e II Trimestre regolare nelle comunicazioni e riversamenti; III e IV omesse comunicazioni e riversamenti;
- Annualità 2018: I e IV Trimestre regolare nelle comunicazione e versamenti; II e III Trimestre omesse comunicazione e omessi riversamenti;
- Annualità 2019: I, II e III Trimestre omesse comunicazioni e omessi riversamenti.

In relazione a tali aspetti, la Procura regionale in data 10.06.2020 delegava al Gruppo Sicurezza Sociale e Urbana del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale l'esecuzione di mirata attività istruttoria.

In esito a tale richiesta, la Polizia Locale di Roma Capitale, con nota n. RH/2021/35876 del 18/02/2022 comunicava che a seguito di accertamenti operati dalla Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale n. 7484/2019 RGNR acceso presso la locale Procura della Repubblica, era stato contestato l'omesso riversamento del contributo di soggiorno incassato dalla struttura ricettiva affittacamere denominata AI SENATORI, dell'importo complessivo di Euro 7.734,00.

In relazione a quanto sopra, l'organo requirente invitava, nota del 19 febbraio 2021, l'Ente locale a procedere alla formalizzazione di atti di diffida ed intimazione ad adempiere, con contestuale costituzione in mora, anche ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1219, 2943 e 1310 c.c. ovvero di procedere all'insinuazione al passivo nelle more di eventuali procedure concorsuali, al fine di tutelare i crediti

pubblicistici per omesso riversamento del contributo di soggiorno, come risultanti dagli accertamenti esperiti dalla competente articolazione della Polizia locale di Roma Capitale.

Inoltre, con nota 13406 del 15/10/2021 venivano richiesti aggiornamenti circa le azioni intraprese chiedendo al citato ufficio di comunicare eventuali modifiche relative agli importi segnalati e/o ai soggetti tenuti al pagamento.

A riscontro di quanto richiesto, Roma Capitale con nota nr. QB20210467297 del 02/11/2021 rappresentava che il proprio ufficio aveva provveduto a rideterminare l'importo segnalato a seguito di avvenuti pagamenti effettuati dal gestore, precisando che l'importo totale incassato e non riversato dalla per il periodo I Trimestre 2016/II Trimestre 2019, era pari a complessivi Euro 5.138,00.

Per il recupero di tale importo il Dipartimento aveva emesso il sollecito di pagamento n. 53210000024 del 16/03/2021 - prot. QB/2021/161196 del 09/04/2021 - per l'importo complessivo pari ad Euro 5.242,45, comprensivo di interessi e, perdurando l'omissione di pagamento, l'accertamento esecutivo n. 53210000027 -

prot. QB/2021/359246 del 02/09/2021, inviato a mezzo pec in data 16/09/2021, per l'importo complessivo di Euro 5.399,93 (entro 60 giorni) e/o Euro 5.557,21 (oltre i 60 giorni), comprensivo di interessi e costo della riscossione coattiva.

Infine, concludeva evidenziando che alla data del 1 novembre 2021, non risultava alcun pagamento in merito eseguito.

Per quanto precede, il danno erariale derivante dal mancato riversamento del contributo di soggiorno incamerato per il suindicato periodo (dal II trimestre 2016 al II trimestre 2019) dalla struttura ricettiva AI SENATORI ammonta a complessivi Euro 5.138,00.

A seguito dell'emissione del prescritto Invito a dedurre regolarmente notificato alle parti a mezzo della Gdf pervenivano le deduzioni delle parti invitate, che non sono risultate idonee a superare le contestazioni mosse per i seguenti motivi:

- la sig.ra Simeoni, costituitasi attraverso propri legali faceva pervenire deduzioni e riconosceva di dovere la somma richiesta e faceva riserva di far pervenire prova

dell'avvenuto pagamento, pagamento che ad oggi non risulta essere stato effettuato;

- il sig. Avellini Gianfranco, costituitosi attraverso proprio legale faceva pervenire deduzioni in cui evidenziava di aver acquistato il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di affittacamere con atto notarile, nel quale avrebbe stabilito che per i debiti pregressi restava obbligato solo la parte cedente in deroga all'art. 2560 c.c. senza tuttavia fornire copia dell'atto di compravendita in oggetto. Riconosceva inoltre il debito limitatamente al II trimestre 2019 per ad euro 91,00, che ad oggi comunque non risulta versato.

In punto di diritto la Procura regionale ha sostenuto la giurisdizione della Corte dei conti in materia di omesso versamento dell'imposta di soggiorno, rappresentando che:

- a. la normativa nazionale in tema di imposta di soggiorno, ha previsto la facoltà per Roma Capitale di introdurre la corresponsione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del comune di Roma (art. 14,

comma 16, lett. e), d.l. 31 maggio 2010, n. 78), da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione e fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;

b. la disciplina del Comune di Roma che vi ha dato attuazione, con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 29 luglio 2010, ha introdotto il suddetto contributo a partire dal 1° gennaio 2011 e, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate, anche tributarie, ha disciplinato detto contributo attraverso lo specifico regolamento, adottato dall'Assemblea capitolina con deliberazione n. 38 del 22/23 dicembre 2010 e successive modificazioni (deliberazione n. 44 del 24 luglio 2014; deliberazione del Commissario straordinario n. 14 del 18 marzo 2016; delibera dell'Assemblea capitolina n. 32 del 30 marzo 2018);

c. dalle richiamate disposizioni, si desume che detto regolamento affida ad un soggetto, estraneo al rapporto tributario, una serie di attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della

potestà impositiva dell'ente locale, sicché nell'ambito del predetto rapporto, al soggetto operante presso la struttura ricettiva andrebbe, in tesi, riconosciuta la qualifica di agente contabile in quanto egli incassa, per conto del Comune, l'imposta di soggiorno da coloro che vi alloggiano, con l'obbligo di riversarla poi all'Ente locale.

Pertanto, i gestori/titolari delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere debbono, in tesi, essere considerati come *"agenti contabili esterni della riscossione"* del contributo di soggiorno e, dunque, incaricati di pubblico servizio, e richiama al riguardo giurisprudenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione;

d. pertanto, la Procura ritiene che il nuovo ruolo di *"sostituto di imposta"*, di cui all'art. 64, comma 3, del D.P.R. 29.9.1973 n. 600, assunto dal gestore di strutture ricettive ai sensi dell'art. 180, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, convertito dalla l. 17.7.2020, n. 7, e dell'art. 5-*quinquies* del d.l. 21.10.2021, n. 146, convertito dalla l. 17.12.2021 n. 215 (in vigore dal 21.12.2021), non abbia comportato la

perdita della qualifica di agente contabile, con obbligo di resa di conto.

Ciò in quanto il gestore della struttura recettiva anche nell'innovato quadro normativo continuerebbe a rivestire la natura dell'agente contabile, sussistendo, nel caso di specie, sia il maneggio di danaro pubblico che il rapporto di servizio (funzionale).

L'attribuzione all'albergatore della qualifica di responsabile di imposta non escluderebbe, dunque, la connessa qualifica di agente contabile;

e. ne discenderebbe, quindi, la sussistenza del rapporto di servizio pubblico, inserendosi il soggetto privato nell'*iter* procedimentale dell'ente pubblico come compartecipe dell'attività pubblicistica di questo, con conseguente affermazione della giurisdizione della Corte dei conti, non incidendo sul punto le cennate modifiche normative;

f. in via subordinata, ove si dovesse dubitare della qualifica di agente contabile, per effetto della novella normativa di cui al d.l. n. 34 del 2020, come interpretata dalla l. n. 215 del 2021, la Procura

prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-*quinquies* del d.l. 21.10.2021 n. 146, convertito dalla l. 17.12.2021 n. 215, trattandosi di norma con valenza innovativa e non interpretativa, per violazione dei seguenti parametri costituzionali:

(1) art. 3 Cost. in forza della sopravvenuta norma "interpretativa" di cui alla l. n. 215 del 2021, fattispecie uguali (mancato riversamento dell'imposta di soggiorno derivato da condotte anteriori al 19.5.2020) sono trattate in maniera diseguale (alcune di esse sono state attratte alla giurisdizione contabile prima del d.l. predetto, altre ne sono escluse in ragione di una supposta norma interpretativa);

(2) art. 102, comma 1, Cost. la funzione giurisdizionale di decisione sul caso concreto è riservata al giudice; una norma non veramente interpretativa, perché non intervenuta ad interpretare la legge vecchia, ma ad assegnarle retroattivamente uno nuovo, spoglia il giudice del potere di interpretare ed applicare la norma vecchia, potere del quale si appropria il legislatore.

La questione sarebbe rilevante ai fini della

decisione del presente giudizio e non manifestamente infondata, ritenendosi che la norma sopravvenuta "non abbia i caratteri che avrebbe dovuto presentare per essere definita d'interpretazione autentica, in base alla elaborazione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità";

h. in sintesi, da quanto sopra discenderebbe che l'omesso versamento rappresenterebbe una violazione degli obblighi concernenti il rapporto di servizio di natura funzionale. Nella specie, si verserebbe in ipotesi di responsabilità di tipo contabile, risultando omesso il riversamento di somme di spettanza del Comune di Roma. Acclarata, in tesi, l'esistenza del danno erariale concreto ed attuale, sussiste l'interesse ad agire della Procura per l'adempimento di un credito certo, liquido ed esigibile, non contestato dalle parti;

i. la Procura ritiene, pertanto, che sussista la responsabilità contabile per omesso riversamento dell'imposta di soggiorno in capo ai convenuti, nella qualità e per l'importo sopra descritti.

2. Roma Capitale con atto di intervento volontario si è costituita in giudizio con memoria con la quale

a sostegno delle ragioni della Procura attrice ha dedotto che:

- già dal momento dell'incasso dell'imposta di soggiorno, il gestore alberghiero è qualificabile come agente contabile nei confronti del Comune, con conseguente sua responsabilità per omessa rendicontazione o versamento del denaro ricevuto a questo titolo;
- va riconosciuta la qualifica di agente contabile tanto in capo alle Società di gestione susseguitesì nel corso del tempo, ovvero DOMUS AUREA I S.r.l. SEMPLIFICATA E IN LIQUIDAZIONE, e, successivamente, a partire dal 1.08.2019, dalla DITTA INDIVIDUALE "AVELLINI GIANFRANCO ALESSANDRO DOMUS DI GIANFRANCO AVELLINI", che in capo ai legali rappresentanti, la sig.ra SIMEONE MARINA, ed il sig. AVELLINI GIANFRANCO.

3. La convenuta Marina SIMEONE si è costituita in giudizio con il patrocinio degli Avv.ti Carlo RISI e Marilena MARTINI i quali con memoria hanno dedotto:

- il difetto di giurisdizione della Corte dei conti ed a sostegno ha evidenziato che il

parallelo procedimento penale n. 7484/2019 RGNR
- 18071/2020 RGGIP a carico della sig.ra
SIMEONE Marina, imputata del reato p. e p.
dagli artt. 314 e 81 cpc cp, si concludeva con
sentenza di non luogo a procedere a seguito di
udienza preliminare del 17/2/2022 dinanzi al
Gup presso il Tribunale Ordinario di Roma,
essendo venuta meno la qualifica soggettiva
pubblicistica del gestore, richiesta ai fini
della configurazione del delitto di peculato,
in quanto reato proprio. Il rapporto di
"servizio" per la riscossione dell'imposta è
divenuto un rapporto di natura tributaria in
cui il gestore ha assunto il ruolo di
"responsabile d'imposta";

- che già in sede di deduzioni, la sig.ra Marina
SIMEONE rappresentava che l'omesso versamento
era da imputarsi a disguidi organizzativi
interni alla società e, pur versando in stato
di difficoltà economiche, manifestava
l'intenzione di farsi carico della
corresponsione della somma contestata,
impegnandosi a reperire informazioni sulle
modalità di pagamento presso i competenti

Uffici. In data 14/11/2023, ovvero quattro giorni dopo la notificazione dell'atto di citazione, la sig.ra Simeone, chiedeva a mezzo PEC all'Ufficio Risorse economiche del Comune di Roma la rateizzazione dell'importo dovuto. La richiesta, acquisita al protocollo in data 15/11/2023 al n. OB/2023/0772483, come da ricevuta automatica allegata, è rimasta priva di riscontro, tantoché la convenuta reiterava istanza con PEC del 25/1/2024, anch'essa inevasa, protocollata con. N. QB/2024/0074166 del 29/1/2024. Nonostante il mancato riscontro, a conferma della volontà di definire la vicenda, seppure in modalità sostenibili ed adeguate alle sue attuali condizioni economiche, la sig.ra SIMEONE, in data 20/2/2024, con modello F24, provvedeva al pagamento di euro 528,50, in acconto sull'importo dovuto per l'anno 2016.

4. Il convenuto Gianfranco Avellini si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'Avv. Amedeo TOSTI, che con memoria ha dedotto che:

- il Sig. Gianfranco AVELLINI ha acquisito il

ramo di azienda solo in data 30.04.2019, con SCIA di subentro datata 01.08.2019 e, tenuto conto che le contestazioni in esame riguardano il periodo II trimestre 2016/II trimestre 2019, il periodo che, nel caso, potrebbe interessare il convenuto è unicamente quello relativo al II trimestre 2019. Per tale periodo il mancato versamento sarebbe relativo a soli Euro 91,00;

- Il Sig. AVELLINI ha acquisito il ramo di azienda commerciale esercente l'attività di affittacamere, esercitata sotto l'insegna "Ai Senatori", corrente in Roma in Via Caio Maio n. 8, con atto notarile iscritto al n. 13002, serie 1T, registrato in data 08 maggio 2019,

concludendo per il rigetto delle domande azionate dalla Procura Regionale per il Lazio e, in via subordinata, ritenere il Sig. AVELLINI tenuto al pagamento della minor somma di €. 91,00, relativa al II trimestre 2019.

5. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, il rappresentante della Procura attrice ed i difensori dei conventi hanno richiamato gli scritti già versati in atti e ne ha illustrato le argomentazioni

in punto di fatto e in punto di diritto e hanno confermato le conclusioni già rassegnate per iscritto.

A conclusione dell'udienza la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti della sig.ra SIMEONE Marina, in proprio e nella qualità di liquidatore della società DOMUS AUREA I Srl semplificata in liquidazione, della società DOMUS AUREA I Srl semplificata in liquidazione, del sig. AVELLINI Gianfranco, in proprio e nella qualità di titolare della ditta Individuale "AVELLINI GIANFRANCO ALESSANDRO DOMUS di Gianfranco AVELLINI" e nei confronti di quest'ultima ditta individuale, in relazione ad una ipotesi di danno erariale cagionato alle finanze di Roma Capitale per effetto dell'omesso riversamento delle somme incassate a titolo di contributo di soggiorno.

2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che i convenuti vengano condannati al pagamento, in favore di Roma Capitale, della somma di euro 5.138,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

3. In via preliminare, va scrutinata l'eccezione formulata dai convenuti di difetto di giurisdizione per poste di danno da omesso versamento dell'imposta di soggiorno, per effetto dello ius superveniens di cui all'articolo 180 del Dl 34/2020, convertito nella legge n.77/2020.

3.1 Giova in primo luogo evidenziare che questa Sezione giurisdizionale, chiamata a decidere su fattispecie di responsabilità amministrativa relative al mancato riversamento nelle casse del Comune di Roma Capitale da parte di gestori di strutture ricettive, rivedendo il proprio orientamento espresso in precedenza, ha ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica dell'articolo 180, comma 3, d.l. 34/2020 introdotta dall'articolo 5-quinquies d.l. 146/2021, sia venuta meno la giurisdizione del giudice contabile, declinandola

in favore del giudice tributario (sentenze 6 settembre 2022, n. 596, 17 gennaio 2023, n. 31, 6 febbraio 2023, n. 80; 24 marzo 2023, n. 178; del 28 marzo 2023, n.380; del 2 maggio 2023, n. 426).

3.2 Il Collegio intende dare continuità all'orientamento già espresso dalla Sezione nei precedenti sopra richiamati, con considerazioni che possono essere così sintetizzate e, per alcuni profili, integrate, anche alla luce della giurisprudenza di contrario avviso:

a) la qualifica ex lege di responsabile d'imposta del gestore di strutture recettive lo inserisce nell'ambito dei rapporti tributari, non consentendo più di poter configurare il rapporto con l'ente locale come rapporto di servizio, creato, nel silenzio del legislatore, in via pretoria;

b) l'esclusione della rilevanza penale, ai fini della configurabilità del reato di peculato, delle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive anche per condotte antecedenti al 19.5.2020 (Cass. pen., Sez. VI, 12516 del 10.3.2022; Id. 9213 del 15.2.2022), costituisce un ulteriore elemento dal quale poter desumere il

mutamento del rapporto giuridico con l'ente impositore, considerato non avente più natura contabile dalla Suprema Corte, in conseguenza di tale modifica (Cass. Sez. VI, 28.9.2020, n.30227; Sez.VI 15.2.2022, n.9213); tali decisioni, seppure riferite agli effetti penali del comportamento del gestore della struttura alberghiera, hanno ribadito proprio la circostanza che come, in conseguenza della nuova disciplina dell'imposta di soggiorno, quest'ultimo ha assunto, per effetto dei richiamati mutamenti del quadro normativo, il ruolo di debitore in relazione alle somme dovute dagli ospiti in favore dell'ente pubblico, e non di riscossore delle somme dovute dai soggetti passivi nell'interesse dell'ente locale;

c) le funzioni, quali la riscossione ed il versamento dell'imposta nelle casse comunali, così come gli obblighi di natura dichiarativa, previsti nei regolamenti comunali (nel caso di specie, quello di Roma Capitale adottato con delibera del Consiglio comunale n. 14 del 18.3.2016 e, da ultimo, modificato con delibera n.29 dell'8.4.2021), circostanze anch'esse messe in luce dalla giurisprudenza favorevole alla giurisdizione

contabile in materia, sono propri, in generale, anche dei responsabili di imposte. In ogni caso, in quanto in contrasto con le norme statali sopravvenute, il Collegio non considera applicabile, al fine in discorso, il suddetto regolamento;

d) l'elemento del cd. maneggio di denaro pubblico non è configurabile in quanto il gestore della struttura alberghiera non gestisce danaro qualificabile ab origine come pubblico, presupposto fondamentale per acquisire la natura di contabile pubblico, ma è responsabile del pagamento di una imposta altrui, di cui ne risponde con danaro proprio, in caso di inadempimento del soggetto passivo della stessa, salvo l'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo; né potrebbe assumere rilevanza, al fine in esame, la finalità pubblica del danaro versato all'ente locale, in quanto trattasi di fine proprio di ogni imposta o tassa;

e) non è dato riscontrare un principio generale dell'ordinamento in base al quale i responsabili d'imposta possano essere considerati agenti contabili. Deve, in proposito, osservarsi che le

varie figure di responsabile d'imposta - individuate nel tempo dalla legge e dalla giurisprudenza negli spedizionieri, banche, segretari delegati della P.A., datori di lavoro, cessionari d'azienda, coniuge che ha presentato la dichiarazione congiunta, rappresentante ai fini IVA del soggetto non residente e senza stabile organizzazione - assumono la veste di soggetti privati che adempiono ad obblighi esclusivamente fiscali, per i quali deve escludersi la configurabilità della qualifica di agente contabile (né per i suddetti soggetti che solitamente si fanno garanti del pagamento di imposte di notevole importo, sembra sussistere giurisprudenza contabile che li assimila a contabili pubblici);

f) l'attribuzione in capo al gestore di obblighi di natura dichiarativa, oltre alla previsione del sistema sanzionatorio stabilito per i rapporti di natura tributaria nelle ipotesi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile e di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, rappresentano ulteriori elementi dai quali poter desumere la natura esclusivamente tributaria del rapporto tra

ente locale impositore e gestore (cfr. 178/23; 346/23);

g) in presenza dei citati presupposti, non potrebbe nemmeno ipotizzarsi la sussistenza di una giurisdizione alternativa in materia (sia del giudice tributario che di quello contabile), per contrasto con il principio, di rilevanza costituzionale, perché legato alla tutela giurisdizionale dei diritti individuali, di certezza nella individuazione del giudice chiamato a pronunciarsi su di un rapporto giuridico.

3. Occorre, peraltro, evidenziare che nello stesso senso appare orientata recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 6187/2024) secondo cui *"...5.2. Con la riforma introdotta dall'articolo 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, i gestori delle strutture ricettive sono stati considerati responsabili d'imposta con diritto di rivalsa dell'imposta di soggiorno nei confronti del turista, figura prevista e definita dall'art. 64 d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 (e non più incaricati di pubblico servizio). Di conseguenza, sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato*

loro l'ammontare corrispondente. Per tale motivo, in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell'imposta e della sanzione del 30%, ex articolo 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Con tale sopravvenuta norma, il responsabile della struttura ricettiva ha assunto la qualifica di responsabile d'imposta, quale soggetto che incassa e riversa l'imposta pagata dal turista, in quanto risulta essere in ogni caso incluso nel novero dei soggetti passivi dell'obbligazione tributaria (ovverosia il soggetto tenuto all'adempimento), destinatario di precisi obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposta, riconducibile ad un rapporto trilatero gestore-cliente-ente locale, di natura esclusivamente tributaria, con conseguenti ricadute in termini di giurisdizione, desumibile dal richiamo alla disciplina delle sanzioni tributarie non penali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicabili in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno.

Tale approdo è parallelamente confermato dalla

Cassazione penale in merito ai rapporti tra il reato di peculato (art. 314 cod.pen.) ed il mancato pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del responsabile delle strutture ricettive: la Cassazione, nel prendere in esame le modifiche di legge, con la sentenza n. 30227/2020 (confermata con la pronuncia n. 36317/20), ha escluso la configurabilità del reato di peculato a decorrere dall'entrata in vigore delle stesse. Ciò in quanto oggi il gestore è debitore in proprio di somme nei confronti dell'ente impositore. Questa Corte, sezione penale, con la sentenza 17.03.2022, n.9213 ha confermato che, in forza della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5-quinquies della legge 17 dicembre 2021, n. 215, «deve escludersi che permanga la rilevanza penale, a titolo di peculato, delle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, realizzate dal gestore di una struttura ricettiva prima della data del 19 maggio 2020, ossia anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 180 del d. l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 20 luglio 2020, n. 77, atteso che, con la precitata norma interpretativa,

il legislatore ha espressamente assegnato valenza retroattiva alla disposizione più favorevole, che ha attribuito all'operatore turistico la qualifica soggettiva di responsabile d'imposta (a fronte della previgente disciplina che lo investiva, quale agente contabile, del servizio pubblico di riscossione del detto tributo) e, al tempo stesso, alla disciplina sanzionatoria amministrativa correlata a tale mutata qualifica».

4. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, nel caso di specie, va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario.

5. In relazione alla regolazione delle spese di lite, facendo applicazione dell'articolo 31, comma 3, c.g.c. ai sensi del quale "il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando [...] definisce il giudizio decidendo soltanto su questioni pregiudiziali o preliminari", si dispone la compensazione integrale, anche nei confronti dell'interveniente Roma Capitale.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la

Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80193 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

- dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e indica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, c.g.c., il giudice tributario come giudice munito di giurisdizione;
- spese compensate.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso, nella camera di consiglio del 12 marzo 2024.

L'estensore

Il Presidente

Giuseppe Di Benedetto

Antonio Ciaramella

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 9 ottobre 2024

Il Dirigente

Luciana Troccoli

F.to digitalmente